

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

---

## COMUNICATO UFFICIALE N. 50/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 16 giugno 2003,  
ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Sigg.ri:

Martellino Dr. Cesare- Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Marchitiello Dr. Claudio, Mastrandrea Dr. Gerardo, Sperandio Dr. Sandro - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**1 – APPELLO DEL SIG. LOZZI ALCIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 83 del 29.5.2002)

La C.A.F: accoglie l'appello del sig. Lozzi Alcide come sopra proposto, annullando le decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare con le quali veniva inflitta al reclamante la sanzione della squalifica fino al 30.4.2004. Ordina di restituire la tassa versata.

**2 – APPELLO DELL' A.C. CHIEVO VERONA AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE INERENTE LA COMMISURAZIONE ECONOMICA DELLA RISOLUZIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE EX ART 102 BIS N.O.I.F. RELATIVA AL CALCIATORE LUCIANO SIQUEIRA DE OLIVEIRA DOVUTA DALLA RECLAMANTE AL F.C. BOLOGNA** – (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 26/D dell'1.4.2003).

La C.A.F: respinge l'appello dell'A.C. Chievo di Verona come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

**3 – APPELLO DEL CALCIATORE VENTURI LUCA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA SUA ISTANZA DI SVINCOLO, EX ART. 32 BIS N.O.I.F. DELLA COMMISSIONE**

**TESSERAMENTI**– (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 25/D riunione del 20.3.2003).

La C.A.F. respinge l'appello del calciatore Venturi Luca come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

**4 – APPELLO DEL CALCIATORE ARUTA SOSSIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003.)

**5 - APPELLO DEL CALCIATORE RIPA MANOLO MORRIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003).

**6 - APPELLO DEL CALCIATORE PELLEGRINO EMILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 28.2.2004** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 249/C del 9.5.2003).

La C.A.F. riuniti gli appelli dei calciatori Aruta Sossio, Ripa Manolo Morris e Pellegrino Emilio, come sopra proposti, li dichiara inammissibili ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. Dispone incamerarsi le tasse versate.

**7 – APPELLO DEL SIG PAGNIELLO MATTEO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA** – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003)

La C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello del signor Pagnello Matteo come sopra proposto, riduce al 10.5.2003 la sanzione dell'inibizione inflitta al reclamante. Ordina la restituzione della tassa versata.

-----

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare- Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Torri Dr. Ettore, Verusio Dr. Francesco, Fontana Avv. Giuseppe, - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**8 –APPELLO DELLA POL. DELLE VITTORIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE BALZARINI MASSIMILIANO** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività l'appello come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

**9 – APPELLO DELLA U.S. NUOVA SOCCAVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGIONALI ALLIEVI NUOVA SOCCAVO/POMIGLIANO EST DEL 13.4.2003** – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 51 del 9.5.2003)

**10 -APPELLO DEL G.S. POMIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGIONALI ALLIEVI NUOVA SOCCAVO/POMIGLIANO EST DEL 13.4.2003** – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 51 del 9.5.2003)

La C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti, dall' U.S. Nuovo Soccavo di Soccavo (Napoli) e dal G.S.Pomigliano Est di Pomigliano (Napoli) li respinge e dispone incamerarsi le tasse versate.

**11 -APPELLO DEL CALCIATORE CINANNI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 42 del 15.5.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. l'appello come sopra proposto dal calciatore. Cinanni Alessandro e dispone incamerarsi tassa versata.

**12 -APPELLO DEL SIG. FRANCHI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.3.2007** – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica –Com. Uff. n. 38 del 15.5.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 29 n. 1 C.G.S., per omessa sottoscrizione l'appello come sopra proposto dal Sig. Franchi Maurizio e dispone incamerarsi tassa versata.

**13 -APPELLO DEL SAN VITO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE PAPASODARO MASSIMO** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003)

La C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. l'appello come sopra proposto dal San Vito Calcio di San Vito sullo Ionio (Catanzaro) e dispone incamerarsi tassa versata.

-----

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

Martellino Dr. Cesare- Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Marchitello Dr. Claudio, Torri Dr. Ettore, Artico Dr. Sergio- Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario: Metitieri Dr. Antonio.

**14 – RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. CAPELLO FABIO, ALLENATORE DELL’A.S. ROMA E DELL’A.S. ROMA –**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. 338 del 22.5.2003)

La C.A.F. in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale infligge al Sig. Fabio Capello la sanzione dell’ammenda di euro 5.000,00 e alla A.S. Roma per responsabilità oggettiva la sanzione dell’ammenda di euro 3.000,00.

**15 – APPELLO DELLA A.S. ROMA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 E L’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTE AL PRESIDENTE SENSI FRANCESCO, NONCHÉ L’AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE –**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.338 del 22.5.2003)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla A.S. Roma di Roma, riduce rispettivamente ad euro 10.000,00 le sanzioni delle ammende già inflitte al Presidente Francesco Sensi e alla A.S. Roma. Conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.

-----

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma il 17 giugno 2003**

IL SEGRETARIO  
avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE  
dott. Franco Carraro